



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2023/2024

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Comunicato Ufficiale N.19/TFT del giorno 15/01/2024

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 15/01/2024
ha adottato i seguenti:

DISPOSITIVI

Fasc.202

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa.
Prot.12927/49 pfi23-24/PM/rn (Campionato Under 15 - NA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. Francesco Guida, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Rinascita Boscotrecase: della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Rinascita Boscotrecase, all'incontro A.S.D. Football Club S. Agnello - A.S.D. Rinascita Boscotrecase del 15.1.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

2. la società A.S.D. Stabia City, già A.S.D. Rinascita Boscotrecase, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Michele Carotenuto, Mario Salvi, Gianluca Cirillo, Francesco Guida e Michele Lauretano, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione e nei seguenti contenuti nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini del presente procedimento.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Francesco Guida tre (3) giornate di squalifica; ed a seguito di patteggiamento per la società A.S.D. Stabia City, già A.S.D. Rinascita Boscotrecase la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 23/24 ed € 233,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 15.01.2024

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.200

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa.
Prot.12648/80 pfi23-24/PM/fda (Campionato Under 17 - BN)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. Gianluca Dagata, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. San Leucio del Sannio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. San Leucio del Sannio, alla gara Virtus Goti 97 - ASD San Leucio del Sannio del 12.2.2023, valevole per il campionato provinciale Allievi Under 17, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

2. il sig. Francesco Reale, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. San Leucio del Sannio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. San Leucio del Sannio, alla gara Virtus Goti 97 - ASD San Leucio del Sannio del 12.2.2023, valevole per il campionato provinciale Allievi Under 17, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Gianluca Dagata tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Francesco Reale due (2) giornate di squalifica.

Così deciso in Napoli, in data 15.01.2024

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.198

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa.

Prot.12605/64 pfi23-24/PM/ps (Campionato Under 18 Regionale)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. Biagio Sarnataro, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Qualiano: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Qualiano, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Alessandro Di Giorgio e Carlo Maisto, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Sporting Qualiano alle seguenti gare valevoli per il campionato Regionale Under 18: il calciatore sig. Alessandro Di Giorgio alla gara A.S.D. Caserta Neapolis – A.S.D. Sporting Qualiano del 20.11.2022 ed i calciatori sigg.ri Carlo Maisto ed Alessandro Di Giorgio alla gara A.S.D. Sporting Qualiano – A.S.D. Real Acerrana 1926 del 12.12.2022; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.; della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, comma 1 lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico;

2. il sig. Alessandro Di Giorgio, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Sporting Qualiano: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

3. il sig. Carlo Maisto, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Sporting Qualiano: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

4. il sig. Michele Cacciapuoti, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Sporting Qualiano: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, comma 1 lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico

5. la società A.S.D. Sporting Qualiano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Biagio Sarnataro, Alessandro Di Giorgio, Carlo Maisto e Michele Cacciapuoti, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Alessandro Di Giorgio tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Carlo Maisto due (2) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Biagio Sarnataro, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Michele Cacciapuoti, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Sporting Qualiano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 23/24 ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 15.01.2024

**IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. A. Frojo**

Fasc.197

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa.
Prot.12599/72 pfi23-24/PM/vdb (Campionato 3° Categoria – SA-)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. Cesare Doddato, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Aquara 2022: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

2. il sig. Giovanni Amendola, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Aquara 2022: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

3. il sig. Carmine De Rosa, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Aquara 2022: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

4. il sig Matteo Levi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Aquara 2022: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F.

5. il sig. Giandomenico Tancredi, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Aquara 2022: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

6. il sig. Mario Nisi, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Aquara 2022: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del

Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

7. il sig. Mario Parente, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Aquara 2022: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

8. il sig. Pasquale Tancredi, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Aquara 2022: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

9. il sig. Alberto Di Ruberto, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Aquara 2022: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F.

10. la società **A.S.D. Aquara 2022** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Cesare Doddato, Giovanni Amendola, Carmine De Rosa, Matteo Levi, Giandomenico Tancredi, Mario Nisi, Mario Parente, Pasquale Tancredi ed Alberto Di Ruberto, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per: il calciatore Alberto Di Ruberto tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Pasquale Tancredi tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Mario Parente tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Mario Nisi tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Giandomenico Tancredi cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore/dirigente accompagnatore Matteo Levi la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il calciatore/dirigente accompagnatore Carmine De Rosa la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Cesare Doddato, la sanzione di mesi nove (9) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Giovanni Amendola, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società A.S.D. Aquara 2022 la penalizzazione di punti sette (7) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/2024 ed € 600,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 15.01.2024

**IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. A. Frojo**

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Pubblicato in Napoli, li 15 Gennaio 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**